

STATUTO

Statuto della "Fondazione Aurea"

(che assumerà la denominazione "Fondazione Aurea ETS"
in seguito all'iscrizione nel RUNTS)

ART. 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Aurea" (in seguito, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi propri degli enti del terzo settore, come disciplinati dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, "Codice del Terzo Settore").

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro unico del terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Aurea ETS".

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede a Castano Primo, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge, attualmente stabilito in corso Roma, 26, presso l'edificio denominato "Villa Rusconi".

2.2 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale, nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, esclusa l'erogazione di rendite:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 In particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale e delle finalità di cui al punto 3.1 che precede, la Fondazione, attraverso l'applicazione di un modello economico-sociale basato sull'impiego di competenze manageriali per garantire impatto sociale positivo e sostenibilità economica a lungo termine dei progetti, si pone come obiettivo quello di agevolare la formazione di una società equa, inclusiva, rispettosa, etica, solidale e attenta alla questione ambientale.

Per ottenere tali risultati, la Fondazione, sempre nell'ambito delle attività di interesse generale e delle finalità di cui al punto 3.1 che precede:

- realizza progetti di economia sociale e sostenibilità ambientale in grado di migliorare la qualità della vita dell'individuo e dell'ambiente;

- favorisce la crescita e la coesione sociale ponendo attenzione alla realizzazione dell'individuo tramite formazione e lavoro;

- promuove la riduzione delle ineguaglianze mediante sensibilizzazione e campagne realizzate ad hoc;

- promuove uno sviluppo sostenibile per preservare, rispettare e migliorare l'ambiente;

- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili tramite la realizzazione di progetti di riqualificazione e sfruttamento degli spazi;
- promuove il raggiungimento di obiettivi per lo sviluppo sostenibile, compresi quelli previsti dall'Agenda ONU 2030.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3.1, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie della Fondazione.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal patrimonio del trasformato "Comitato Promotore Fondazione Aurea", da cui origina la Fondazione, che è almeno pari al patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore;
- dai fondi raccolti dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con i propri fondi;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni - in qualsiasi forma effettuate - donazioni o lasciti testamentari in favore della Fondazione;
- da eventuali contributi attribuiti alla Fondazione dall'Unione europea, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

ART. 6

BILANCIO DI ESERCIZIO

6.1 Il periodo di esercizio della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio termina il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, di cui al successivo articolo 12 (dodici), delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio della Fondazione (nonché, al ricorrere dei presupposti di legge,

sull'approvazione del bilancio sociale), redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

6.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività della Fondazione in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a chicchessia.

ART. 7

ADERENTI ALLA FONDAZIONE

7.1 Gli aderenti alla Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Fondatori Aggiunti;
- Partecipanti.

7.2 Gli aderenti alla Fondazione - sia Fondatori, anche Aggiunti, sia Partecipanti - hanno diritto di esaminare i libri e le scritture della Fondazione; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

ART. 8

ADERENTI FONDATORI E FONDATORI AGGIUNTI

8.1 Sono aderenti Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo della Fondazione, già membri del Comitato Promotore Fondazione Aurea.

8.2 Sono aderenti Fondatori Aggiunti i soggetti nominati in esito alla procedura prevista dall'art. 12.2 del presente Statuto.

ART. 9

ADERENTI PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire aderenti Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e le persone giuridiche che si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

9.2 La qualifica di aderente Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente

versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione dell'aderente Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore. La procedura di ammissione si svolge comunque nel rispetto dei principi e della procedura di cui all'articolo 23 del Codice del Terzo Settore.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può determinare, con il regolamento di cui al punto 9.1 che precede, la possibile suddivisione degli aderenti Partecipanti per categorie di attività e gli aderenti Partecipanti possono essere convocati, anche per categorie, ma con funzioni meramente consultive, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, gli aderenti Partecipanti che, entro la scadenza dell'esercizio (31 dicembre), non abbiano eseguito la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

10.3 Gli aderenti Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

10.4 Gli aderenti Fondatori e gli aderenti Fondatori Aggiunti decadono qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente ed il suo Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dagli aderenti Fondatori e dagli aderenti Fondatori Aggiunti, di cui al comma successivo.

12.2 Il Consiglio di Indirizzo delibera in merito all'ingresso di nuovi aderenti, nominati fra gli aderenti Partecipanti, denominati "Fondatori Aggiunti", nel rispetto dei principi e della procedura di cui all'articolo 23 del

Codice del Terzo Settore.

12.3 Il Consiglio d'Indirizzo:

- nomina al suo interno un Presidente, che svolge, senza alcuna retribuzione, le funzioni necessarie per il funzionamento del Consiglio d'Indirizzo;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei due membri la cui nomina e revoca spetta, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, all'Assemblea di Partecipazione (se costituita: se non costituita tutti i membri sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo) e dei primi, che sono nominati in sede di atto costitutivo;
- nomina, nel novero dei Consiglieri di Amministrazione la cui nomina è di sua spettanza, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17.1 per il primo Presidente ed il primo Vicepresidente;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo e, al ricorrere dei presupposti, il Revisore legale dei conti, determinandone il compenso;
- delibera su eventuali modifiche statutarie e sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della Fondazione;
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità.

12.5 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo comunicato alla Fondazione dai membri del Consiglio di Indirizzo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza il termine per la convocazione è ridotto ad un giorno.

12.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione.

12.7 Le riunioni sono presiedute dal presidente del Consiglio di Indirizzo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano per età. Il presidente nomina un segretario per la verbalizzazione dell'adunanza.

L'adunanza può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento dei membri, e, inoltre, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, scambiare documenti attinenti alla discussione e partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in maniera simultanea;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, o i mezzi di audio/video collegamento, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, che dovranno sempre essere presenti fisicamente nello stesso luogo.

12.8 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

13.2 Ogni membro ha diritto ad un voto.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora sussistano aderenti Partecipanti ai sensi dell'art. 9 (nove) del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti gli aderenti Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione e, al ricorrere dei presupposti, revoca i due membri nominati dall'Assemblea di Partecipazione;
- approva il regolamento relativo all'erogazione dei servizi della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approva le attività secondarie e strumentali della Fondazione, ai sensi del precedente articolo 4.2;
- formula pareri consultivi, ove richiesti dagli organi della Fondazione, e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione;
- delibera sulle altre materie attribuite dalla legge, con riferimento agli enti del Terzo Settore, alla competenza "dell'assemblea" ove non attribuite dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione; se non costituita, per l'assenza di aderenti Partecipanti, tale competenza spetta al Consiglio d'Indirizzo.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli aderenti Partecipanti o di almeno un terzo degli aderenti Fondatori, inclusi i Fondatori Aggiunti - con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo comunicato alla Fondazione dai membri dell'Assemblea di Partecipazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza il termine per la convocazione è ridotto ad un giorno.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di dodici ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dall'aderente Partecipante più anziano per età. Il presidente nomina un segretario per la verbalizzazione dell'adunanza. L'adunanza può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento dei membri, e, inoltre, a condizione che sia rispettato quanto previsto in tema di adunanze del Consiglio di Indirizzo dal precedente articolo 12.7, cui si fa rinvio.

14.6 Ciascun avente diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione ha diritto di farsi rappresentare da un altro avente diritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun rappresentante può rappresentare sino ad un massimo di tre rappresentati.

14.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione, sia in prima sia in seconda convocazione, si riunisce validamente con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

15.2 Ogni aderente Partecipante ha diritto ad un voto.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto dal numero dei membri individuato dal Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'articolo 12.3; in sede di costituzione il loro numero è determinato in sette.

16.2 I Consiglieri di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, ad eccezione dei due nominati dall'Assemblea di Partecipazione, se esistente, ai sensi dell'art. 14.2 che precede; in sede di atto costitutivo sono

nominati dagli aderenti Fondatori.

16.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.4, i Consiglieri di Amministrazione restano in carica 5 (cinque) esercizi e scadono alla data del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione anche soggetti non aderenti alla Fondazione. I Consiglieri di Amministrazione possono essere rinominati.

16.4 Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.5 La rinuncia di un Consigliere di Amministrazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, ha effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Consiglieri di Amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo o l'Assemblea di Partecipazione (a secondo dell'organo che aveva nominato il Consigliere di Amministrazione che è venuto a mancare) nomina i sostituti. I Consiglieri di Amministrazione nominati ai sensi del periodo precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.8 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone annualmente il piano dei programmi e gli obiettivi della Fondazione, da illustrare al Consiglio d'Indirizzo e all'Assemblea dei Partecipanti;
- predispone il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, che include la regolamentazione dell'attività di volontariato che può essere prestata in favore della Fondazione, ed i regolamenti di cui agli articoli 9.1 e 14.2 del presente statuto;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e, al ricorrere dei presupposti di legge, il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi della Fondazione e può nominare, anche mediante delega ad uno dei suoi componenti, ai sensi del successivo articolo 16.9, i

loro responsabili.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di un terzo dei suoi componenti - con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo comunicato alla Fondazione dai Consiglieri di Amministrazione - almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza il termine per la convocazione è ridotto ad un giorno.

16.11 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione.

16.12 Le riunioni sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano per età. Il presidente nomina un segretario per la verbalizzazione dell'adunanza. L'adunanza può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento dei membri, e, inoltre, a condizione che sia rispettato quanto previsto in tema di adunanze del Consiglio di Indirizzo dal precedente articolo 12.7, cui si fa rinvio.

16.13 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

16.14 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.15 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, nei limiti di cui al terzo comma, lettera a), dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, una retribuzione per l'attività svolta, o per l'assunzione di deleghe ai sensi dell'art. 16.9, determinata dal Consiglio di Indirizzo all'atto della loro nomina, o successivamente, previo parere positivo dell'organo di controllo.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICEPRESIDENTE

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo all'atto della nomina dei Consiglieri di Amministrazione e, in mancanza, sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il primo Presidente ed il primo Vicepresidente sono nominati in sede di atto costitutivo.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione. La rappresentanza della Fondazione è altresì attribuita ai singoli Consiglieri di Amministrazione cui siano state delegate attribuzioni del Consiglio, nell'ambito della loro delega.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Vicepresidente ha funzione esclusivamente vicaria del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è monocratico ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al superamento dei limiti di cui al primo comma dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

18.2 All'organo di controllo si applicano gli art. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore svolgenti attività analoga o affine a quella della Fondazione, individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o, in difetto, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO.**

(ART. 22 DEL D. LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005
MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D. LGS. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Aquino, Notaio in Legnano, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme allo statuto della Fondazione Aurea ETS contenuto nell'atto a mio rogito in data 13 aprile 2022, repertorio n. 3763/3000, registrato a Milano DP II il 15 aprile 2022, depositato nei miei atti e redatto su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del d. lgs. 235 del 30 dicembre 2010.

Legnano, 21 aprile 2022.

File firmato digitalmente dal notaio Marco AQUINO